



UNISTUDIO[®]
ADVISORY

Decreto 14 agosto 2020- Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Le principali misure previste dal DL 104/2020 “DL Agosto”

Con il DL 104/2020 del 14 agosto 2020, vengono introdotte ulteriori Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una manovra complessiva di c. 100 miliardi di euro.

Le misure più importanti possono essere raggruppate in diverse aree tematiche come segue:

Imprese	Lavoro e sostegno del reddito	Famiglie	Turismo	Mobilità e ambiente
Decontribuzione Sud	Proroga cassa integrazione	Bonus baby sitter	Esonero dal versamento di contributi per le assunzioni a tempo determinato*	Sostegno al trasporto pubblico locale
Fondo per la filiera della ristorazione	Esonero dal versamento di contributi per le aziende non richiedenti CIG	Attività didattica anno 2020-2021	Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture	Interventi contro l'inquinamento
Contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici	Esonero dal versamento di contributi per assunzioni a tempo indeterminato	Operazione strade sicure	Proroga moratoria rate mutui dal 30/09/20 al 31/03/21	Incremento fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di Co2
Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese	Proroga rinnovi contratti a tempo determinato	Fondo per la formazione delle casalinghe	Incremento del fondo di garanzia di 8,4€/mln	
Proroga moratoria per le PMI	Licenziamenti collettivi ed individuali		<i>Esenzione IMU</i> <i>Ulteriori agevolazioni fiscali</i>	
Sospensione scadenza dei titoli di credito	Proroga NASPI			
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	Proroga o rinnovo dei contratti a termine			
Proroga secondo acconto ISA	Reddito di emergenza			
Rivalutazione dei beni di impresa	Reddito di ultima istanza			
<div style="border: 1px dashed black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><i>Rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI</i></p> <p><i>Modalità di svolgimento semplificate per le assemblee</i></p> <p><i>Sottoscrizione semplificante dei contratti bancari e assicurativi</i></p> <p><i>Operazioni di concentrazione</i></p> </div>				

Note: le misure in evidenza verranno trattate nel proseguito della presente circolare
*Cfr «Esonero dal versamento dei contributi previdenziali»



Decontribuzione Sud, fondo perduto ristorazione e centri storici

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – decontribuzione sud (Art. 27): allo scopo di mantenere i livelli occupazionali in zone colpite dall'emergenza che fossero già svantaggiate è stato concesso un esonero dei versamenti dei contributi pari al 30% dei contributi dovuti (ad esclusione dell'INAIL)

Oggetto	Zone destinatarie	Arco di sviluppo	Note
Agevolazione contributiva per l'occupazione e la tutela dei livelli occupazionali in aree svantaggiate colpite dall'epidemia	Regioni che nel 2018 presentavano <ul style="list-style-type: none"> un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale 	L'agevolazione è concessa dal 1/10/2020 al 31/12/2020 «previa autorizzazione della Commissione Europea»	<i>Dal presente articolo vengono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo. Verranno previsti ulteriori misure agevolative di decontribuzione per il periodo 2021-2029</i>

Fondo per la filiera della ristorazione (Art. 58): è stato istituito per l'anno 2020 un fondo pari a 600mln € al fine di sostenere gli esercizi della filiera e di evitare gli sprechi alimentari

Oggetto	ATECO «prevalente» destinatari	Condizioni	Note
Contributo a fondo perduto a sostegno alla filiera della ristorazione	Acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio <ul style="list-style-type: none"> 56.10.11 56.29.10 56.29.20 	<ul style="list-style-type: none"> Società avviate prima del 1/01/2019: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi da marzo a giugno 2020 deve essere < ai ¾ di quello del corrispondente periodo 2019 Società avviate dopo il 1/01/2019: il contributo spetta in ogni caso 	<i>Verranno stabiliti i criteri, le categorie di prodotto e le modalità di erogazione dell'aiuto tramite decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Agosto</i>

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (Art. 59): è riconosciuto un contributo per gli esercenti nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, in base alle presenze turistiche

Oggetto	Comuni destinatari e requisiti	Dettaglio contributo
Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti nelle zone A (o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana) attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico	Per i comuni capoluogo di provincia: devono aver registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri almeno 3 volte superiore al numero dei cittadini. Per i comuni capoluogo di città metropolitana: devono aver registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari o superiore ai residenti	Il contributo è determinato applicando le seguenti % al delta tra fatturato di giugno 2020 e 2019; variazione che dovrà essere di almeno 1/3: <ul style="list-style-type: none"> 15% per i soggetti con ricavi inferiori a 400mila euro 10% per i soggetti con ricavi tra 400mila e 1mln 5% per i soggetti con ricavi superiori a 1 mln Importo min: 1000 € per le persone fisiche, 2000 € per gli altri soggetti. Importo max: 150mila €

Aiuti alle PMI, proroga moratoria

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (Art. 62): al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", lo Stato ammette anche alle micro imprese in difficoltà l'accesso agli aiuti di cui già beneficiano le altre categorie di aziende. Tali soggetti erano stati precedentemente esclusi in sede di diffusione del decreto rilancio

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Note
Ammissione alla richiesta di: <ul style="list-style-type: none"> Sovvenzioni dirette Agevolazioni fiscali Anticipi rimborsabili Garanzie sui prestiti Tassi di interesse agevolati Sovvenzioni per il pagamento dei salari 	Piccole imprese e microimprese, anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019	Società: <ul style="list-style-type: none"> Soggette a procedure concorsuali per insolvenza Non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia Non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione 	L'ampiamiento di applicabilità degli aiuti è stata inserita in seguito alla comunicazione del 29 giugno della Commissione UE che ha chiarito che rientrano nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese

Proroga moratoria per le PMI (Art. 65): è stata accolta l'estensione della moratoria dei mutui e prestiti per le PMI, estesa «automaticamente» dal precedente termine fissato al 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021

Oggetto	Destinatari	Oggetto della proroga	Risultato	Note
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge 18/2020	Partite iva, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali. Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro	Linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza	Le rate di mutui e prestiti delle pmi ripartiranno dopo il 31 gennaio 2021 senza nuovi oneri e con una revisione del piano di ammortamento. <u>Le imprese che hanno aderito alla precedente moratoria non dovranno far nulla perché la proroga è automatica.</u> Le imprese che invece vogliono accedervi dovranno presentare la domanda presente sul sito di Invitalia. I termini sono aperti fino al 31 dicembre	Per le imprese appartenenti al settore turistico la proroga risulta estesa al 31 marzo 2021

Proroga scadenza dei titoli di credito e rateizzazione versamenti sospesi

Sospensione scadenza dei titoli di credito (Art. 76): In favore di debitori ed obbligati – anche in via di regresso o di garanzia – i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** (ad es. assegni) e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020; analoga sospensione vale anche per gli assegni portati all'incasso che risultano non protestabili fino al medesimo termini di sospensione. Resta ferma la facoltà di rinunciare alla sospensione della scadenza

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97): si estende al 16 settembre 2020 (prima rata) la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie

Oggetto	Destinatari	Oggetto della proroga	Note
<p>Rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati• contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria• IVA	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln € nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019</p>	<p>I versamenti dei tributi in questione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% dell' oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 mensilità (con il versamento della prima rata entro il 16/01/2020)</p>	<p><i>Sono state sospese per il 2020 anche Tosap e Cosap (Art. 109)</i></p>

Rateizzazione dei versamenti, proroga secondo acconto ISA, rivalutazione dei beni

Proroga secondo acconto ISA (Art. 98): è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda rata o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuti per il 2020

Oggetto	Destinatari	Oggetto della proroga	Note
Proroga versamento imposte sui redditi e IRAP	I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019	Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogato al 30 aprile 2021	<i>È stata prevista un'ulteriore proroga anche della riscossione coattiva delle cartelle di pagamento, slittata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 (Art. 99)</i>

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020 (Art. 110):

Oggetto	Destinatari	Beneficio	Beni	Note
Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020	SpA, SApA, SRL, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società e trust che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali e che non adottino i principi contabili internazionali	<ul style="list-style-type: none"> Rivalutazione puramente gratuita ai fini civilistici Rivalutazione con rilevanza fiscale (i.e. deducibilità degli ammortamenti), a seguito pagamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sull'IRAP del 3% (al posto di due aliquote del 10% e 12%). Il plusvalore relativo verrà riconosciuto a partire dall'esercizio successivo alla rivalutazione stessa Possibilità di affrancamento totale o parziale del saldo attivo della rivalutazione dietro pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10% Nel caso di cessione a titolo oneroso entro 4 anni viene utilizzato il valore antecedente la rivalutazione al fine di determinare le plusvalenze 	<ul style="list-style-type: none"> Beni di impresa Partecipazioni di controllo. <p>N.B. la rivalutazione opera per ciascun bene distintamente e non deve riguardare tutti i beni contenuti all'interno di una categoria. Essa deve essere annotata in inventario e nota integrativa</p>	<i>Sono escluse le rivalutazioni per gli immobili al cui scambio e rivalutazione è diretta l'attività di impresa.</i>

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori: CIGO/FIS e CIGD

Integrazioni salariali (Art. 1): le misure, già introdotte dal DL «Rilancio», prevedono un **prolungamento del meccanismo di cassa integrazione o assegno ordinario per i lavoratori di aziende, anche con meno di 5 lavoratori, entrate in difficoltà a causa del Coronavirus e per i lavoratori di aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria o che hanno fatto ricorso agli assegni di solidarietà**, prevedendo altresì la sospensione delle due misure straordinarie. Già nel Decreto Rilancio erano state previste **estensioni al periodo precedentemente riconosciuto per la fruizione delle sovvenzioni e meccanismi più rapidi per l'accesso al beneficio tramite intervento diretto dell'INPS**

Oggetto	Ambito soggettivo	Modalità di accesso	Novità Decreto Agosto
<p>Estensione periodo di fruizione delle integrazioni salariali (Art. 1 del DL in proroga degli articoli 68-69-70 del DL Rilancio)</p>	<p>Aziende che nel 2020 sospendono o riducono attività per effetto del Covid-19</p> <p>Aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria</p> <p>Aziende iscritte al FIS che hanno in essere trattamenti di assegni di solidarietà</p> <p>Cassa integrazione in deroga per soggetti esclusi da CIGO e FIS</p>	<p>Per accedere alle ulteriori 9 settimane, i datori di lavoro devono presentare, unitamente alla domanda, un'autocertificazione della sussistenza della diminuzione del fatturato in mancanza della quale viene applicata l'aliquota del 18%</p>	<p>Art. 1: La durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga è stata prolungata per un totale di 18 settimane che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020.</p> <p>N.B: l'estensione è riconosciuta soltanto ai datori di lavoro ai quali è stato già autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.</p> <p>Coloro che decidano di accedere alle integrazioni salariali sono tenuti a versare un contributo per le ulteriori 9 settimane: le percentuali sono da applicarsi alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, e sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0% se la riduzione del fatturato I semestre 2020 vs. 2019 >20% • 9% se riduzione fatturato I semestre 2020 vs. 2019 <20% • 18% se non c'è stata riduzione

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende non richiedenti trattamenti di cassa integrazione (Art. 3): dal decreto sono previsti sgravi contributivi per i dipendenti di rientro dalla cassa integrazione per i mesi di maggio e giugno 2020. Per beneficiarne, le imprese devono avere richiesto ammortizzatori sociali ed avere subito perdite a causa della pandemia

Oggetto	Destinatari	Effetto	Note
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali	Imprese private non richiedenti trattamenti di integrazione salariale nel mese di agosto	Ai soggetti individuati è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31/12/2020 , nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il tetto dello sgravio per dipendente si attesta a circa 8mila € annui	<i>Dal presente articolo vengono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo</i>

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6): gli sgravi contributivi sono previsti anche per i neoassunti – comprese le trasformazioni di tempi determinati – fino al 31/12/2020

Oggetto	Destinatari	Effetto	Note
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali	I datori di lavoro che assumono, a partire dal 14/8/20, lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o che trasformano contratti da tempo determinato ad indeterminato	Ai soggetti individuati è riconosciuto l' esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il tetto dello sgravio per dipendente si attesta a circa 8mila € annui. L'esonero è cumulabile con altri esoneri e riduzioni	<i>Dall' articolo vengono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Per il settore turistico è stato esteso il beneficio per le assunzioni con contratti a termine</i>

Disposizioni in materia di rinnovo o proroga dei contratti a termine (Art. 8): la durata massima di tali contratti è stata riconfermata a 24 mesi, mentre è stata concessa la possibilità in deroga di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Proroga licenziamenti collettivi e individuali

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Art. 14): è stata prevista, di pari passo con la cassa integrazione, la proroga per il blocco dei licenziamenti per coloro che abbiano fruito dell'esonero dei versamenti o della cassa integrazione stessa

Oggetto	Destinatari	Limiti temporali	Eccezioni	Note
Proroga licenziamenti per aziende che abbiano fruito delle misure di sostegno al lavoro	Imprese che non abbiano integralmente beneficiato o della cassa integrazione o dello sgravio contributivo	<ul style="list-style-type: none">• Ulteriori 9 settimane (18 totali) per le società che abbiano fruito della cassa integrazione• Ulteriori 4 mesi per le società che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo	<ul style="list-style-type: none">• Cessazione definitiva dell'attività produttiva, conseguente alla liquidazione (anche parziale), in caso in cui non si configuri un trasferimento di ramo di azienda• Risoluzione consensuale del rapporto• Fallimento senza la possibilità di esercizi provvisori	<i>La risoluzione consensuale prevede la possibilità di ottenere il beneficio NASPI</i>

Il datore di lavoro che nel 2020 ha licenziato i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo può revocare il recesso purché faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si ritiene ripristinato

Ulteriori disposizioni per le imprese

Rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI (Art. 64)

Il Fondo di Garanzia istituito tramite il cd. Decreto «Cura Italia» riceve degli incrementi pari a 3,1 mld per l'anno 2023, 2,6 mld per l'anno 2024 e 1,6 mld per l'anno 2025. Nel decreto ne viene estesa l'applicabilità anche ad «iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno», ed ad «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti»

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (Art. 71)

Per le assemblee delle SpA, SApA, SRL, società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15 ottobre 2020**:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**
- le società possono prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**;
- le SRL possono consentire **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari ed assicurativi (Art. 72)

Continuano sino al **15 ottobre 2020** le disposizioni previste dal Decreto Rilancio, ovvero:

È possibile **sottoscrivere tali contratti attraverso posta elettronica**, purchè la comunicazione sia accompagnata da copia di un documento valido del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata, unitamente al contratto, con modalità tali da garantirne sicurezza, integrità e immodificabilità. Attraverso tali modalità semplificate è anche possibile aderire **ad offerte al pubblico di prodotti e strumenti finanziari e sottoscrivere quote ed azioni**.

Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità di impresa (Art. 75)

Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dall'estensivo **impiego di manodopera** che abbiano registrato **perdite di esercizio** per tre anni e che **potrebbero cessare l'attività** a causa degli effetti derivanti dall'impresa sanitaria, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato), a patto che siano comunicate entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori disposizioni per il turismo

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo (Art. 78)

Per il 2020 gli operatori dei settori in questione **non dovranno saldare la seconda rata dell'IMU** relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti **balneari** marittimi, lacuali, fluviali, e **termali**
- immobili rientranti nella categoria catastale **D/2**, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi*
- immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso per attività di allestimenti di fiere o manifestazioni
- immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli* (per tale categoria l'imposta risulta non dovuta anche per gl'anni d'imposta 2021 e 2022)
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili*

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (Art. 79)

- Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto nella misura del 65% per gli anni 2020 e 2021 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione; in tale agevolazione sono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica

** a condizione che i proprietari siano gestori delle attività*